



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Affari Generali

Ufficio Segreteria Generale

Reg. Ordinanze: n. 21 del 20/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, AI SENSI DEGLI ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000: TEMPORANEE MISURE DI CONTENIMENTO PER FONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONAVIRUS" - PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI. - APPROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : "Misure urgenti di sostegno per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art.35, ove si prevede che : *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di seguito DPCM, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Affari Generali
Ufficio Segreteria Generale

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia, in particolare modo in Lombardia;

Dato atto che, nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale :

“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere principale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contatto fra le stesse – onde ridurre il rischio di contagio - , che non sia riconducibile a quanto prescritto tassativamente dalle norme”;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Baranzate ed allo stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d.lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che, nonostante le prescrizioni vigenti ed frequenti appelli alla cittadinanza ad uniformarsi, sono stati registrate sul territorio comunale condotte non rispettose del divieto di assembramento e delle raccomandazioni previste per evitare la diffusione del contagio;

Ritenuto conseguentemente necessario attuare ogni ulteriore misura restrittiva, atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alla esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario o assembramento;

Dato atto che le misure previste con la presente ordinanza sono coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei citati DPCM, nel rispetto del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2/3/2020 n. 9;



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Affari Generali

Ufficio Segreteria Generale

Ritenuto, pertanto, di adottare le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide fino al 3 aprile 2020 sul territorio del Comune di Baranzate, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro e gli spostamenti non rientranti nelle casistiche espressamente prescritte dalle norme:

- chiusura di parchi, giardini pubblici e aree verdi;
- divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020, purchè nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso. E' demandato ai gestori degli esercizi commerciali l'organizzazione della fruizione da parte dell'utenza degli esercizi commerciali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa;
- divieto di utilizzo delle panchine ovunque collocate sul territorio comunale;
- limitazione dell'accesso alle aree cani, con il limite di 2 persone per volta a distanza di almeno due metri e per un tempo massimo di 10 minuti, a condizione che venga utilizzata l'area cani posta nelle immediate vicinanze dell'abitazione del proprietario dell'animale;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978, che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1/bis, del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

1) **le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni** in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide fino al 3 aprile 2020 sul



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Affari Generali

Ufficio Segreteria Generale

territorio del Comune di Baranzate, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro:

a) chiusura di parchi e aree verdi comunali dotati di recinzione con cancelli di accesso;

b) divieto di utilizzo di tutti i giochi e delle attrezzature sportive presenti nei parchi, nelle aree verdi e nelle piazze;

c) divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020;

d) divieto di utilizzo delle panchine ovunque collocate sull'intero territorio comunale, nell'arco dell'intera giornata;

f) divieto parziale di utilizzo delle piste ciclabili cittadine (le stesse potranno essere utilizzate esclusivamente per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute);

g) limitazione dell'accesso alle aree cani con il limite di 2 (due) persone per volta a distanza di almeno due metri e per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti, a condizione che venga utilizzata l'area cani posta nelle immediate vicinanze dell'abitazione del proprietario e del detentore dell'animale;

h) Svolgimento dell'attività motoria e sportiva all'aperto solo ed esclusivamente dalle ore 5:00 alle ore 7:00 e dalle ore 22:00 alle ore 24:00, da effettuarsi individualmente;



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Affari Generali

Ufficio Segreteria Generale

i) Approvvigionamento dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 Marzo 2020, ed in particolare dei generi alimentari, esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare.

2) **di stabilire** che, in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni sopra indicate, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7, comma 1bis, del D.lgs. n.267/00 e s.m.i., oltre alla denuncia penale, ai sensi dell'art. 650 del codice penale per violazione delle disposizioni di cui al DPCM in data 8, 9, 11 marzo 2020;

3) **di dare indicazioni** agli uffici comunali di predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza;

4) **di informare** la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on line, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Di dare atto che, avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo di Milano entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

DISPONE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Affari Generali

Ufficio Segreteria Generale

la trasmissione del presente atto:

Alla Prefettura di Milano;

Al Comando Polizia Locale di Baranzate;

Alla Tenenza dei Carabinieri di Bollate.

Baranzate, li 20/03/2020

Il Sindaco

Luca Elia

